

RG /2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO

SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI E DELLA FAMIGLIA

La Corte riunita in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati

Dott.ssa BIANCA LA MONICA	Presidente rel.
Dott. ILIO POPPA	Consigliere
Dott.ssa PATRIZIA LO CASCIO	Consigliere
Dott.ssa MARIA MATILDE ZILIANI	Consigliere Onorario
Dott. RICCARDO TELLESCHI	Consigliere Onorario

decidendo sul reclamo proposto da

.....
rappresentati e difesi dalla proc.avv.Laura Mazza, presso il suo studio domiciliati in Milano, Via Cadore, 10, 13, come da procura in calce al ricorso ex articolo 31 TU 286/1998

avverso

il decreto emesso il 7/10 settembre 2012 dal Tribunale per i minorenni di Milano con cui è stata respinta l'istanza ex articolo 31 D.Lgs 286/1998

sciogliendo la riserva assunta alla odierna udienza

acquisito il parere del PG che ha chiesto l'accoglimento del reclamo

premesse

che cittadino salvadoregno nato il 18 giugno
e la moglie connazionale, nata il 4
marzo genitori dei minori;
..... nati a San Salvador, rispettivamente, il 25 giugno

e il 26/3/... , e di ... nata a Milano il 14/3/... hanno riferito nel ricorso ex articolo 31 TU 286/1998 e nelle dichiarazioni rese al Giudice Onorario delegato, di trovarsi in Italia dal 2008, avendo abbandonato il loro paese dilaniato da povertà, violenza e disoccupazione e affidato provvisoriamente alla nonna materna i figli ... e ... ; e che erano giunti in Italia con l'intenzione di costruirsi una nuova vita nel nostro paese; che a Milano era nata ... che qui erano stati raggiunti nel giugno 2010 dagli altri due figli e dalla nonna materna

di vivere insieme ai figli a Milano e che i figli frequentano regolarmente la scuola dell'obbligo dove sono bene inseriti

che il padre svolge attività di volantinaggio in nero e che la madre parimenti svolge attività di colf non regolare e che sono aiutati dalla nonna, svolgente in orari compatibili attività di badante

che alla stregua di tali circostanze di fatto, chiedevano autorizzazione a permanere nel territorio nazionale per non cagionare un pregiudizio ai minori

che il Tribunale per i minorenni di Milano ha respinto la richiesta ritenendo insussistenti le condizioni di grave pregiudizio psicofisico per i minori considerate dal 3° comma dell'articolo 31 del TU 286/1998

rilevato

che, per quanto nessuno dei coniugi sia allo stato titolare di un permesso di soggiorno, la coppia genitoriale risulta aver lavorato per un operoso inserimento nel nostro paese, tanto da svolgere entrambi i coniugi lavori irregolari, ma di discreta stabilità, e da aver reperito un alloggio a Milano, in via ... , che al controllo della polizia locale si presentava ben tenuto e adeguatamente arredato e nel quale risultava effettivamente abitare il nucleo familiare costituito dalla coppia e dai tre figli

che i minori ... e ... frequentano la scuola pubblica -la prima è in 3° media e ... in 3° elementare- e dalla ampia documentazione prodotta in primo e in secondo grado, fino a quella

2

integrativa relativa alle valutazioni relative al primo quadrimestre di quest'anno scolastico prodotta all'odierna udienza, risulta che entrambi sono bene inseriti nel gruppo classe e con gli insegnanti, sono rispettosi delle regole e lavorano con impegno e profitto

che anche dalla relazione redatta dal Pastore : Ministro di
Culto presso la Comunità Cristiana Evangelica di cui fa parte la
famiglia, emergono indicazioni di integrazione del nucleo nel nostro paese

ritenuto

che la valutazione della sussistenza dei presupposti per la chiesta autorizzazione ex articolo 31 deve tener conto della peculiarità della situazione prospettata e sottoposta al vaglio della autorità giudiziaria, sicché la decisione, al di là qualsiasi standardizzazione, possa essere *fortemente caratterizzata dal caso concreto*

che ai fini dell'ingresso o permanenza ai sensi dell'articolo 31 deve aversi riguardo, alla stregua delle indicazioni delle SU 21799 /2010, a qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che deriva, o è probabile che deriverà, al minore dall'allontanamento o mancata presenza del familiare o dal definitivo sradicamento del minore dall'ambiente in cui è cresciuto

considerato

che il quadro familiare, di lavoro e scolastico, sopra sinteticamente delineato rende prevedibile e comprensibile la difficoltà per i genitori di rientrare in San Salvador in considerazione del faticoso tentativo di integrazione che hanno già posto in essere e che continuano a svolgere, ad esempio frequentando entrambi, come da documentazione prodotta all'odierna udienza, corsi di apprendimento della lingua italiana, e in considerazione dell'investimento che i figli maggiori per quanto arrivati successivamente, hanno già posto in essere nel nostro paese per creare le basi di un loro futuro migliore e infine che, qui, in Italia nel 2010 è nata la piccola

DS

che la lettura delle dichiarazioni rese al Giudice delegato, nel corso del procedimento di primo grado dalla adolescente detta I, che dopo la terza media vorrebbe fare il liceo per diventare "dottoressa medico" e che non sa dire cosa non le piaccia dell'Italia, è indice della maturata estraneità nei confronti del paese d'origine, lasciato senza rimpianti per le condizioni di povertà e violenza, e dello spaesamento, sotto molti profili rilevante, che ne deriverebbe da un rientro coatto

che, come questa Corte ha già avuto modo di considerare in situazioni analoghe, allorchè in un nucleo familiare che si presenta "*..compatto e solido, come evidenziato dalla esperienza di migrazione dei genitori in Italia, finalizzata proprio alla riunione con i figli...*", i minori esprimano "*..anche attraverso i risultati di profitto scolastico e di interazione raggiunti, un attaccamento alla nuova vita nel nostro paese e una volontà di radicamento..*", (Appello Milano RG VG 346/2011, decreto 13/10/2012), si prospetta un *deterioramento grave* delle condizioni di vita familiare dei minori, apprezzabile alla stregua dei principi affermati dalle richiamate Sezioni Unite, nell' ipotesi in cui il nucleo familiare dovesse essere espulso dal nostro territorio

che nella descritta situazione, l'autorizzazione alla permanenza temporanea nel nostro territorio dei reclamanti appare rispondente al bilanciamento equilibrato dei valori in gioco: per un verso, il rispetto alla vita familiare del minore che i pubblici poteri sono tenuti, per dettato costituzionale e per indicazioni internazionali, a proteggere e a promuovere e, per altro verso, *l'interesse pubblico generale alla sicurezza del territorio e al controllo delle frontiere*, che le Sezioni Unite del 2010 hanno definito "*..valore primario di pari rango..*"

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano,

in accoglimento del reclamo proposto da

e

a verso il decreto emesso il 7/10

settembre 2012 dal Tribunale per i minorenni di Milano, autorizza la permanenza dei reclamanti nel territorio nazionale per la durata di anni due.

Milano, 14 febbraio 2013

Il presidente estensore
Bianca La Monica

IL FUNZIONARIO CALESTANO
ERMINIO CAVALLO
Erminio Cavallo

CORTE D'APPELLO DI MILANO
Deputato in Cancelleria
Oggi. 21 FEB 2013
IL FUNZIONARIO CALESTANO
ERMINIO CAVALLO
Erminio Cavallo